

TI_GERICHTE 38.2012.32 vom 23. März 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2012.32_d20120323

FR: TI_GERICHTE 38.2012.32 du 23 mars 2012

IT: TI_GERICHTE 38.2012.32 del 23 marzo 2012

Regeste

Sosp.11 gg per insuff.e manc.ric.nei 3 mesi di disdetta.Con ric.allegato 1 ult.ric.Inoltre già nella risp.a rich.giust.indicato trattat.con acquirente dell'attiv.seguita c/o exDL.Rinvio atti a URC x accert.Anche se risultassero 2 ult.ric.non esente da penal.Non violaz. obbligo di inform.e consulenza

Erwägungen

E. 29

gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata). Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI valido anche successivamente all'entrata in vigore della 4° revisione della LADI il 1° aprile 2011: " L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie." L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che: " Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro." L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisa che: " Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediare. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione." A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell'art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente: " L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione." L'art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011. L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011, stabilisce che: " Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato." La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione. Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008). L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzschiädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro. Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003). L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.). La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010). Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego. In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGa. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolarsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI). 2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001). Per quel che attiene all'aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente. La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987). L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.). In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato: "(...) 3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (...)" Sulle modalità con le quali bisogna

effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'aver realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata). Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca. In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87). Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118). L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro). In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto. Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95). In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.". Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni

periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata nell'ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti ...", p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che dal 1° maggio 2008 al 29 febbraio 2012 l'assicurato è stato alle dipendenze della _____ SA di _____ in qualità di responsabile della business unit prodotti per la logistica e, nello specifico, con la funzione di direttore commerciale per la vendita del prodotto _____ (cfr. doc. A3). Il datore di lavoro ha disdetto il contratto di impiego il 28 novembre 2011 con effetto dal 29 febbraio 2012, in quanto l'attività connessa al prodotto _____ è stata venduta (cfr. doc. A3; 5A). Il ricorrente si è annunciato per il collocamento il 28 febbraio 2012 chiedendo il versamento di indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2012 (cfr. doc. 5A; 6A; 4A). Al momento dell'iscrizione in disoccupazione l'assicurato ha presentato all'amministrazione una sola ricerca di lavoro compiuta durante gli ultimi tre mesi in cui ha lavorato presso la _____ SA, e meglio nel mese di dicembre 2011 (cfr. doc. 5A). Il consulente del personale, pertanto, in occasione del colloquio di consulenza del 16 marzo 2012, ha consegnato brevi manu all'insorgente una "Richiesta di giustificazione" con cui ha richiesto di motivare, entro il 26 marzo 2012, il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nei mesi indicati. Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 6A; 4A). Il ricorrente, il 20 marzo 2012, ha risposto: "La fine del rapporto di lavoro è dovuta alla vendita dell'attività a una società estera, la quale dal 29.11 esprimeva il desiderio di impiegarmi per continuare l'attività svolta, purtroppo le negoziazioni hanno avuto un esito negativo molto tardi (circa fine febbraio 2012) e mi sono principalmente occupato a mostrare la validità dell'operato in Svizzera (cifra d'affari, raggiungimento degli obiettivi di fatturato 2011) con lo scopo/speranza di vedere la medesima trasferita ma sempre in Svizzera sotto un'altra struttura societaria, il nuovo proprietario, non tenuto a informare su tutto, ha preferito scegliere la via del trasloco dell'attività in _____, con relativa risposta di trasferimento per me. Proposta economicamente non accettabile. Pertanto la mia attività di ricerca d'impiego è rimasta ridotta, ma, come annunciato, la mia assenza attuale poi viaggio in _____, frutto di trattative altrettanto intense che si sono svolte/intensificate negli ultimi mesi, non documentabili come "ricerca d'impiego", dovrebbero dare un risultato a breve con creazione di una filiale in Svizzera e anche 1-2 impieghi a breve termine." (Doc. 6B) Dal profilo procedurale l'amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell'insorgente garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall'art. 42 LPGa (cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124). L'URC ha considerato che l'assicurato, nel mese di dicembre

2011, ha compiuto delle insufficienti ricerche di lavoro, mentre nei mesi di gennaio e febbraio 2012 non ha effettuato alcuno sforzo al fine di reperire una nuova occupazione. Con decisione formale del 23 marzo 2012 l'amministrazione l'ha conseguentemente sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni (cfr. doc. A2; consid. 1.1.). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 24 aprile 2012 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.). 2.7. Nel caso in esame, come visto, l'URC ha ritenuto che l'assicurato abbia compiuto nel periodo di disdetta (dicembre 2011 – febbraio 2012) una sola ricerca di impiego, più precisamente l'11 dicembre 2011 presso _____ (cfr. doc. 5A). Nel ricorso, tuttavia, l'insorgente ha indicato di aver fatto capo alla propria rete di contatti professionali e personali già nel dicembre 2011 per evitare la disoccupazione (cfr. doc. I). In effetti dalla documentazione allegata all'impugnativa risulta che il ricorrente il 21 dicembre 2011 ha contattato tramite un messaggio di posta elettronica un suo conoscente, _____, della _____, società attiva nella ricerca e selezione di risorse umane, specificando che avrebbe potuto essere un candidato per qualche loro posizione. _____, sempre il 21 dicembre 2011, gli ha risposto di aver trasmesso la sua richiesta a un suo collega che segue l'area "industria" (cfr. doc. A5). Ne discende che nel mese di dicembre 2011 l'assicurato ha intrapreso, oltre alla ricerca riconosciuta dall'URC, un ulteriore sforzo. 2.8. L'insorgente, inoltre, sin dal 20 marzo 2012, quando ha risposto alla richiesta di giustificazione ha asserito, da una parte, che hanno avuto luogo delle negoziazioni con il nuovo proprietario dell'attività connessa al prodotto _____ (cfr. consid. 2.7.; 6B) che hanno avuto esito negativo verso fine febbraio 2012 (cfr. 6B). Dall'altra, di aver condotto delle ulteriori trattative per fondare in Svizzera una filiale di una società estera che avrebbe creato 1-2 posti di lavoro (cfr. doc. 6B). Nell'opposizione l'assicurato ha ribadito tali affermazioni (cfr. doc. 6D). Anche nel ricorso egli ha puntualizzato di essersi impegnato al massimo per poter proseguire l'attività con il nuovo proprietario che ha ripreso il prodotto _____ e di aver ripreso contatto con un suo ex datore di lavoro conducendo delle trattative al fine di aprire una succursale di società estera in Svizzera la cui registrazione è in corso (cfr. doc. I). 2.9. La procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGa e 61 lett. c LPGa; STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010 consid. 2.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00 del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E' dunque compito dell'amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. In una sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha osservato che: "(...) 4.1.1 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum - auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung (BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360;

125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E. 3.1).” A proposito dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione, fondato sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il Tribunale federale ha rilevato: " (...) 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F._____ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." Sull'art. 43 LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2. Giova, in ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, "Verwaltungsverfahren und Verwaltungspflege in erster Instanz" in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, "Relazioni tra diritto civile ... " in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)). Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, "Les assurances sociales en Suisse", Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrecht" Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann". Va, inoltre, evidenziato che è vero che l'Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha

accolto il ricorso dell'Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui gli atti erano stati rinviati all'amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l'assicurato aveva asserito di aver compiuto. E' altrettanto vero, tuttavia, che in quella fattispecie l'assicurato, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago, omettendo di fornire indicazioni verificabili. Contestualmente il TFA ha, infatti, rilevato: "(...) 4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbar Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefunder Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren." (STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2; la sottolineatura è del redattore) 2.10. In concreto, come visto sopra, l'assicurato, sia nella risposta alla richiesta di giustificazione trasmessagli dal proprio collocatore, che nell'opposizione e nel ricorso ha indicato di avere tentato di reperire una nuova occupazione presso l'attuale proprietario dell'attività venduta dalla sua ultima datrice di lavoro, la _____ SA, rispettivamente tramite la fondazione in Svizzera di una filiale di una società estera con la quale aveva collaborato in passato (cfr. doc. 6B; 6D; I; consid. 2.8.). Al riguardo questa Corte ritiene che la documentazione agli atti non le consenta né di escludere, né di ammettere, con la necessaria tranquillità che l'assicurato abbia intrapreso questi due sforzi al fine di trovare un nuovo impiego. Si impone, pertanto, l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all'URC perché disponga, sulla base delle indicazioni fornite dall'assicurato (sul tema cfr. STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009) e con la collaborazione di quest'ultimo, di accertamenti più approfonditi riguardo alla conduzione o meno di trattative sia con il nuovo proprietario del prodotto _____ che con la società estera per la quale aveva lavorato in passato. Nel caso in cui tali negoziazioni siano realmente sussistite, andrà verificato se le stesse erano effettivamente finalizzate al reperimento di un'occupazione da parte del ricorrente e quando le stesse hanno avuto luogo. Sulla scorta delle relative risultanze, l'URC si pronuncerà, poi, nuovamente, in primo luogo, sul principio di sospendere l'assicurato giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e, in secondo luogo, dopo aver valutato a che mese debbano essere riferite le ricerche di lavoro effettivamente compiute, sull'entità della sanzione. 2.11. Questa Corte ritiene, in ogni caso, utile anticipare che, anche nell'eventualità in cui, oltre alle due ricerche compiute presso _____ e _____ (cfr. consid. 2.7.), debbano essere considerati gli ulteriori due sforzi intrapresi presso il nuovo proprietario dell'attività seguita dal ricorrente quando era attivo per la _____ SA e presso la società estera al fine di creare una filiale in Svizzera, l'assicurato non potrà comunque essere esentato da una penalità. In effetti, in primo luogo, il compimento di quattro ricerche complessive durante il termine di disdetta di tre mesi si rivela insufficiente.

L'assicurato, del resto, non ha fatto valere in modo preciso e circostanziato di aver effettuato ulteriori sforzi (al riguardo va ricordato il dovere delle parti di collaborare all'accertamento dei fatti; cfr. consid. 2.9.). Nell'ipotesi in cui l'amministrazione dovesse ritenere che tutte e quattro ricerche sono state svolte nel mese di dicembre 2011, per questo mese non verrà erogata alcuna sanzione, ma per i mesi di gennaio e febbraio 2012 si considererà che l'insorgente non ha effettuato alcuna ricerca di lavoro. In proposito giova evidenziare che giusta l'art. 17 cpv. 2 LADI l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. L'art. 17 cpv. 1 LADI prevede, però, che l'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno. L'obbligo di cercare un'occupazione vale, dunque, già per il periodo antecedente l'annuncio al collocamento. In tali condizioni è, infatti, possibile, se del caso, evitare la disoccupazione (cfr. STFA C 13(/05 del 3 luglio 2006). Inoltre ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. d OADI l'assicurato, annunciandosi al servizio competente, deve presentare, tra l'altro, la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro, ovvero delle ricerche compiute precedentemente all'iscrizione in disoccupazione. Del resto la nostra Massima Istanza ha chiaramente deciso che l'obbligo di ricercare un impiego si estende già al lasso di tempo che precede la disoccupazione (cfr. consid. 2.3.). Giova, infine, ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente. La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprese almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.). L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.). Al riguardo cfr. pure STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9. 2.12. In secondo luogo, il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32). Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32). In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA

1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni: " Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)" Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell'11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03): " Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben." Nel caso di specie il ricorrente stesso mai ha preteso che gli fosse stato garantito un impiego presso il nuovo proprietario dell'attività da lui espletata presso _____ SA o presso l'eventuale filiale svizzera della società estera.

L'insorgente, dunque, nel caso in cui abbiano effettivamente avuto luogo delle negoziazioni per una sua assunzione, piuttosto sperava di poter concretizzare una nuova collaborazione con uno dei due datori di lavoro menzionati. La mera speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall'obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

2.13. Del resto nemmeno quanto sostenuto dall'assicurato circa il fatto di non essere stato informato, segnatamente dal datore di lavoro, al momento del licenziamento dell'obbligo di compiere delle ricerche di impiego durante il termine di disdetta, né del relativo numero (cfr. doc. I) costituisce un valido motivo per non sanzionarlo. L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la

"Informazione e consulenza" ha il seguente tenore: " 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. 2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. 3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 n. 11 segg. e 16 segg.). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307). Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29). Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri. A quest'ultimo riguardo va evidenziato che l'Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l'art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall'amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni. In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l'inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all'estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell'Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell'art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l'Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l'assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo. Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell'Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l'assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo. In caso affermativo, l'amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell'assicurato - ed erogare, quindi, a quest'ultimo le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell'8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005. Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l'Alta Corte ha precisato che l'obbligo

di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGa. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione. 2.14. In concreto non è in ogni caso ravvisabile una violazione del diritto all'informazione e consulenza ex art. 27 LPGa da parte dell'amministrazione. In primo luogo, l'assicurato non ha mai sostenuto di aver preso contatto con l'amministrazione prima dell'iscrizione in disoccupazione per avere dei ragguagli circa i suoi doveri. Pertanto, siccome nei mesi di dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012 l'insorgente non si è rivolto direttamente all'URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, nemmeno entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGa a suo favore (cfr. consid. 2.10.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2010 consid. 2.11.; 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007). Al riguardo va, comunque, evidenziato che il TFA ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell'amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all'ottenimento di un'occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.). Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l'Alta Corte ha deciso che non era stato violato l'art. 27 cpv. 2 LPGa nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo. Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell'annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza. In secondo luogo, l'amministrazione nemmeno ha contravvenuto al proprio obbligo di informazione generale giusta l'art. 27 cpv. 1 LPGa, ad esempio non fornendo al datore di lavoro del ricorrente degli opuscoli da distribuire ai propri lavoratori in caso di licenziamento con elencati tutti gli obblighi degli assicurati. In effetti attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione tramite internet o comunque possono rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; STCA 38.2012.38 del 13 settembre 2012 consid. 2.11.; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668). L'insorgente, pertanto, non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall'asserzione di non essere stato al corrente di dover effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro nei mesi di disdetta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.